

Diritto senza tempo
La terra e i diritti. Dialogo tra giuristi
(Ravello, 29-30 ottobre 2021)

1. Presso l'Auditorium *Oscar Niemeyer* di Ravello si è svolto nei giorni 29 e 30 ottobre 2021 il convegno *Diritto senza tempo. La terra e i diritti. Dialogo tra giuristi*, quinta edizione degli incontri di studio organizzati, nelle suggestive sedi della costiera amalfitana, da Antonio Palma (Università di Napoli 'Federico II'), e da Francesco Fasolino (Università di Salerno).

Proprio quest'ultimo ha aperto i saluti istituzionali, alle ore 15 di venerdì 29 ottobre, seguito dal Sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier e da Sandro Staiano e Giovanni Sciancalepore, rispettivamente Direttori del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli 'Federico II' e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

Subito dopo ha parlato Federico Fernández de Buján (UNED-Madrid), esprimendo la gioia di tornare nell'amata sede di Ravello e la propria gratitudine agli organizzatori per la preziosa occasione di riflessione scientifica e incontro accademico.

Ha preso quindi la parola Giovanni Luchetti (Università di Bologna), che ha portato il suo saluto a nome del comitato dei promotori del Convegno.

Dopodiché Fasolino ha invitato Palma ad accomodarsi al tavolo per assumere la presidenza della sessione. Quest'ultimo ha espresso il proprio ringraziamento ai presenti per la partecipazione agli incontri, di cui ha sottolineato la doppia natura, dialogica e interdisciplinare, che ha consentito di eleggere, come oggetto del convegno, un tema ampio, idoneo ad una trattazione declinata secondo le sensibilità proprie del settore specialistico di ciascun relatore. Con l'augurio di un buon lavoro, Palma ha quindi pregato Natalino Irti (Sapienza Università di Roma) di procedere alla sua prolusione, dal titolo: *Il dove del diritto*.

2. Irti ha aperto la propria relazione riferendosi al concetto di norma giuridica, sottolineando come quest'ultima, al pari di altri tipi di norme, sia connotata da un duplice vincolo di luogo: un 'dove' della posizione e un 'dove' della applicazione. Tali vincoli, nella storia del pensiero giuridico europeo, vengono proiettati nel concetto di 'territorio statale' e possono essere rappresentati da una precisa immagine geometrica: la sfera. I contorni di tale 'sfera statale' delineano il confine tra chi si trova all'interno e chi si trova all'esterno e, dunque, tra chi appartiene allo Stato e chi ne è estraneo.

Irti si è poi soffermato sulla parola 'territorio', ricordando l'etimologia prospettata da Tommaso Perassi, legata al verbo latino *terreo*: il potere esercitato dal signore in un determinato luogo suscita terrore, e da ciò discende la definizione di territorio come 'ambito di signoria'. Inoltre, ciò che rende la 'terra' un 'territorio' è il confine; una parola – ha sottolineato Irti – non innocente, in quanto reca in sé una funzione al contempo inclusiva ed esclusiva; il che consente anche di spiegare l'intima connessione tra il concetto di sovranità e quello di esclusività. Quanto poi al contenuto della sfera statale, le due fondamentali componenti sono rappresentate dal diritto e dalla politica: all'interno della 'sfera' si agitano, infatti, i conflitti politici che esigono l'emanazione di norme giuridiche per la loro soluzione.

Irti ha, inoltre, ricordato la teoria di Carl Schmitt enunciata nel libro *Il nomos della terra*, che descrive il diritto come un vincolo non imposto dall'esterno, ma nascente dallo stesso fondamento terrestre. Ha poi messo in luce come tali rappresentazioni del 'luogo del diritto' siano state, tuttavia, sconvolte negli ultimi due secoli dalla tecno-economia, frutto dell'alleanza tra due grandi forze, la tecnica e l'economia; «potenze della sconfinatezza» e «potenze atopiche», in quanto non conoscono né confine né luogo: non conoscono un 'dove', ma conoscono piuttosto un 'dovunque'.

In questo scenario, occorre domandarsi come possa il diritto, racchiuso entro i rigidi 'confini' della sfera statale, inseguire e disciplinare un fenomeno, come la tecno-economia, che appare invece 'sconfinato'. Rispetto a questo interrogativo del nostro tempo, diverse sono le possibili risposte: la soluzione abdicativa dello Stato in favore della libertà delle imprese; quella, opposta, dello Stato imperiale; infine, la soluzione, adottata per l'Unione Europea, di uno spazio comune unico, per il quale non esistano confini. Certamente, quale che sia la via prescelta, la regolazione dei fenomeni della tecno-economia esige un duplice sacrificio: da un lato, quello della terrestrità in favore della artificialità, in quanto il diritto non può considerarsi più un frutto generato (secondo la visione di Schmitt) dalla terra stessa, ma piuttosto un prodotto dell'uomo; dall'altro, l'ancor più drammatico sacrificio della storicità, in quanto soltanto slegandosi dalle proprie radici il diritto potrà ambire a comprendere e regolare i fenomeni della tecno-economia.

3. Terminata la prolusione Irti, Palma ha dichiarato aperta la sessione della prima giornata di studio e invitato i relatori a prendere posto, sotto la direzione di Sandro Staiano, cui è stato affidato il coordinamento delle relazioni.

La prima a prendere la parola è stata Ginevra Cerrina Feroni (Università di Firenze) e Vicepresidente dell'Autorità Garante della Privacy. La Cerrina Feroni ha concentrato la propria riflessione sul concetto di 'rete', sottolineando come quest'ultima, nella sua connotazione odierna e nelle sue applicazioni concrete, sia bene armonizzata con il pensiero schmittiano, apparendo non dissimile dal cosiddetto *Großraum*, in quanto «grande spazio ultra nazionale», e risultando coerente con la nota contrapposizione tra mare «sconfinato e fluido» e terra «solida e stabile».

In relazione al tema dei confini nazionali e della sovranità statale, sono stati poi ricordati gli epocali cambiamenti determinati dal digitale, che ha sottratto agli Stati il controllo esclusivo dei rapporti economici, che oggi vedono sempre più protagonisti i nuovi soggetti digitali (Amazon, Microsoft, Google, Facebook), le cui entrate risultano talvolta superiori a quelle degli stessi Stati nazionali, come Cerrina Feroni ha dimostrato attraverso una dettagliata esemplificazione.

A conclusione del suo intervento, la relatrice ha dunque ricordato l'importanza della protezione dei dati, che probabilmente, nel nuovo mondo che ci attende, rappresenta forse «l'unico e ultimo strumento di tutela» dell'identità della persona umana e, probabilmente, dell'umanità stessa.

4. Ha poi preso la parola Aristide Police (LUISS-Roma). Il suo intervento ha preso in esame il tema del consumo del suolo, che, come tutti i fenomeni che eccedono i confini territoriali, a sua volta apre al problema di individuare le istituzioni cui affidare la

relativa disciplina. Oltre alle soluzioni già prospettate da Irti, Police ha ricordato quella avanzata dalla scuola di Sabino Cassese, legata ad un ‘diritto globale’ garantito da ‘istituzioni globali’, risultata tuttavia impraticabile. Police ha poi omaggiato Irti ricordando il dialogo, contenuto nel volume *L’uso giuridico della natura*, tra quest’ultimo e altre autorevoli personalità, quali Emanuele Severino e il Pontefice Benedetto XVI, circa il tema della natura e i problemi di atopia e anomia ad esso connessi.

A fronte della drammatica affermazione della signoria della natura sull’uomo cui stiamo assistendo nell’attuale momento storico, occorre dunque domandarsi se sia possibile individuare istituzioni in grado di governare, entro certi limiti, questi fenomeni. Su tali questioni – ha rilevato il relatore – già da tempo si interrogano le Nazioni Unite e l’Unione Europea, promuovendo e incentivando strategie per la protezione del suolo, che hanno indotto più di uno Stato, come Germania e Regno Unito, ad avviare processi normativi e misure amministrative volte a favorire un utilizzo ragionevole del suolo. Anche l’Italia, peraltro, ha dimostrato attenzione al problema attraverso la propria legislazione regionale, promuovendo, con risultati più o meno virtuosi nei diversi contesti territoriali, misure di riqualificazione urbana e controllo dell’uso del suolo. Police ha recuperato in conclusione l’interrogativo iniziale, circa l’esistenza di un soggetto in grado di regolare tali fenomeni, sottolineando come, nell’impossibilità di individuare un’istituzione globale, un ruolo importante spetterebbe alle varie corti sovranazionali che, attraverso la possibilità di intervenire al di là degli ambiti territoriali dei singoli ordinamenti, potrebbero offrire una risposta anche al problema del corretto consumo del suolo.

5. È seguita quindi la relazione di Giuseppe Severini, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha preso le mosse dal tema del passaggio dal diritto non scritto a quello scritto, ricordando il fondamentale spartiacque rappresentato dalle XII tavole, che segnarono l’inizio di un’evoluzione antropologica per quanto concerne l’apprendimento del diritto, dapprima tramandato in via mnemonica, da questo momento in poi affidato alla scrittura. Se tale passaggio ha segnato una sorta di ‘materializzazione’ del diritto, oggi siamo invece di fronte – ha sottolineato il Presidente – ad un fenomeno diametralmente inverso: una vera e propria ‘dematerializzazione’ e (citando il titolo del recente libro di Antoine Garapon) una ‘despazializzazione’ della giustizia. A seguito dell’utilizzo, anche necessitato dai recenti avvenimenti legati alla pandemia mondiale, della tecnologia digitale, il diritto e il processo stanno progressivamente perdendo la loro concretezza: siamo di fronte ormai ad un processo senza spazio, privato dei suoi luoghi e, conseguentemente, delle sue funzioni. La ‘despazializzazione’ del processo rende impossibile la determinazione dei ruoli tipica dell’aula di giustizia e annulla, così, la ritualità che tradizionalmente connotava il giudizio: viene meno il luogo, non esistono spazi, si annullano le distanze, si confondono i ruoli e le rispettive funzioni. Questa progressiva sostituzione degli spazi con la tecnologia, se da un lato ha consentito di fronteggiare le difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria, sta tuttavia determinando una vera e propria trasformazione antropologica, che come tale reca con sé non poche criticità. Il processo, se privato della propria ‘processualità’, rischia di essere ridotto ad un mero giudizio, comportando un decadimento della sua stessa funzione, che prelude inevitabilmente ad uno svilimento del diritto. Severini ha ammonito, dunque, circa la

necessità di riflettere su questi temi, valutando l'opportunità di contrastare detti fenomeni e recuperare la concretezza del processo.

6. Conclusa la relazione Severini, Staiano ha assunto la veste di relatore, tornando anzitutto sulla definizione di Tommaso Perassi (già ricordata da Irti) di territorio come 'ambito di signoria'. Ha sottolineato come gli Stati, di fronte ai fenomeni di globalizzazione, stiano vivendo oggi un radicale processo di trasformazione, ravvisabile in due categorie: la cittadinanza e la rappresentanza. Rispetto alla cittadinanza, emergono alcuni approcci concettuali irriducibili nel loro nucleo fondamentale, quali quello della esclusività della cittadinanza. Questi vengono inevitabilmente scardinati dalla globalizzazione, che travolge le singolarità degli ordinamenti, imponendo la loro necessaria integrazione e ambendo ad una universalizzazione dei diritti.

Anche con riferimento al tema della rappresentanza si registrano radicali mutamenti: da un lato «la crisi della rappresentanza al cospetto della ridondanza della giurisdizione», frutto non solo di degenerazioni politiche, ma anche dei rapporti tra giudici interni e sovranazionali per quanto concerne la produzione del diritto; dall'altro il complesso fenomeno della *lex mercatoria*, che, in quanto «modalità di produzione aristocratica del diritto», realizza una forma di rappresentanza né democratica né elettiva e, dunque, per natura diseguale. Per comprendere questi processi, ad avviso di Staiano, occorre lavorare sulla pluralità delle fonti, che necessita di ulteriore affinamento, tanto più in un'età, come quella che stiamo vivendo, connotata dall'incertezza.

7. L'ultimo relatore della prima giornata di convegno è stato Umberto Vincenti (Università di Padova), che ha tenuto il suo intervento in modalità da remoto. Vincenti è tornato nuovamente sul concetto di 'confine', in quanto parola-chiave del convegno. Ha ricordato come *finis* in Roma rappresentasse da un lato la «memoria della fondazione», dall'altro un elemento di esclusione e di divisione, capace di separare non solo i territori, ma anche gli uomini. Ha rilevato, poi, come il confine territoriale richiami anche il grande tema della «lotta per la terra», che rappresenta, in certo modo, la «cifra antropologica dell'uomo occidentale». La storia del mondo è infatti scandita dalle conquiste territoriali e dalla creazione di confini, che, assicurando protezione a coloro che si trovano al loro interno, al contempo escludono chi rimane all'esterno.

Rispetto a queste dinamiche, è stato ricordato come il dominio esercitato da Roma non fosse inflessibile, ma piuttosto temperato da una certa elasticità. In questo senso, l'atteggiamento dei Romani si muoveva tra i due poli dell'inclusione e dell'esclusione, attraverso politiche estremamente severe, volte a garantire il controllo sulle popolazioni sottomesse, ma anche attraverso una propensione ad integrare i nemici sconfitti.

Da ultimo, Vincenti ha evocato la questione relativa alla presunta odierna «fine del confine», sottolineando tuttavia come si tratti di un mero esercizio retorico, essendo il confine un elemento irrinunciabile. Ha concluso dunque affermando l'opportunità, nel contesto attuale, di applicare un confine alla categoria degli «infiniti diritti», per arginare il fenomeno di moltiplicazione in atto nell'occidente giuridico e riconsegnare, così, al diritto oggettivo il proprio spazio.

Conclusa la relazione di Vincenti, gli organizzatori hanno ringraziato i partecipanti

alla prima giornata di studio, dando appuntamento alla mattina seguente per la prosecuzione dei lavori.

8. La seconda sessione del convegno si è aperta nella prima mattinata di sabato 30 ottobre. Palma ha dato inizio ai lavori invitando Michele Tamponi (LUISS-Roma), a coordinare gli interventi previsti.

Tamponi, dopo aver ringraziato gli organizzatori e tutti i presenti, ha sottolineato come la ricchezza del convegno sia frutto del dialogo tra le discipline, chiamate a confrontarsi con un preciso ambito comune, sintetizzabile in tre parole: terra, tempo e diritti. La tematica sottesa all'intera sessione è infatti legata, da un lato, alla dominicalità, con peculiare attenzione alla terra; dall'altro alla dimensione temporale, attraverso un richiamo alla permanente validità, espressa nella locuzione 'senza tempo'. Con riferimento al primo aspetto, Tamponi ha rilevato come i vocaboli proprietà, dominicalità e dominio presentino un comune denominatore, individuabile nel concetto di appartenenza, che reca con sé, oggi come in passato, un'ampia gamma di nozioni e di problematiche, come dimostrano le attribuzioni collettive, quelle plurali a favore di gruppi, la proprietà dei beni pubblici, nonché le diverse forme di appartenenza contemplate dal diritto romano. Tamponi ha poi ribadito l'importanza del «rapporto dominicalità-tempo», nonché la sua attualità dal punto di vista civilistico, in ragione delle novità legislative degli ultimi anni (quali ad esempio quelle in materia di trascrivibilità delle cessioni di cubatura o di cartolarizzazione dei beni immobili pubblici), che mostrano una tendenza a «reificare diritti che reali non sono».

Conclusa la sua introduzione, Tamponi ha ceduto la parola al primo relatore della sessione, Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

9. Cirillo ha aperto il suo intervento individuando due fondamentali insegnamenti tratti dalle precedenti relazioni del convegno: in primo luogo, l'importanza di recuperare e preservare l'attività e il metodo giuridico, frutto dell'esperienza del diritto romano, l'unico cui si possa attribuire la qualifica di 'senza tempo'; inoltre, l'importanza di concentrarsi sul concetto e sul significato storico di 'terra', anziché su quello di 'territorio'.

Passando poi ad affrontare il tema del rapporto tra beni, patrimoni e proprietà, e in particolare il grande problema dei beni pubblici, Cirillo ha preso anzitutto in esame la definizione di 'bene' contenuta nel nostro Codice civile all'art. 810. Ha sottolineato come tale nozione, da un lato, rinvii a concetti propri della scienza economica, quali quelli di bisogno, risorsa e scarsa e utilità; dall'altro, attraverso la sua formulazione sottintendendo l'esistenza di beni immateriali. Proprio questi ultimi sono quelli maggiormente importanti nell'odierna economia globale, ormai indirizzata verso l'immaterialità. Anche l'immaterialità, però – ha osservato Cirillo – è una creazione dell'uomo e della sua attività, in particolare dell'attività giuridica: il diritto è infatti in grado di creare beni e di attribuire loro un valore economico e una tutela, come avviene ad esempio nel diritto amministrativo per il provvedimento favorevole, risultato di una negoziazione tra privata e pubblica amministrazione.

Con specifico riferimento poi alla categoria dei beni pubblici, Cirillo ha affermato l'avvenuto superamento del criterio soggettivo ai fini della distinzione rispetto ai beni

privati. Inoltre, ha rilevato come anche la tradizionale tripartizione tra beni pubblici demaniali, patrimoniali disponibili e indisponibili abbia perso il proprio significato, rilevando oggi ai soli fini descrittivi. A fronte di tale crisi della tripartizione e del criterio della soggettività, è allora necessario ricorrere ad altri concetti, in particolare a quelli di riserva e di destinazione dei beni, gli unici in grado di orientarci nel panorama dei beni pubblici.

Cirillo ha quindi concluso il suo intervento richiamando l'attenzione sul fondamentale ruolo che, a fronte della crisi conseguente ai processi di globalizzazione, può ricoprire il diritto romano, l'unico in grado di indicarci la via per «tornare alle radici» e, dunque, «alla terra».

10. Tamponi ha quindi passato la parola ad Andrea Federico (Università di Salerno), il quale ha analizzato il problema dell'appartenenza facendo riferimento al concetto di 'infosfera' coniato da Luciano Floridi. Questa chiave di lettura ci permette di constatare come i processi di digitalizzazione abbiano completamente mutato il nostro mondo, non soltanto nella sua immagine, ma nella sua essenza. La rivoluzione digitale – ha affermato Federico – ha assunto un carattere non epistemologico, ma ontologico: le tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione si riflettono infatti sulla nostra realtà fisica, modificando le relazioni sociali. Tale processo ha condizionato inevitabilmente anche il concetto di proprietà, rispetto al quale diventa sempre più difficile mantenere le tradizionali classificazioni, come quella tra beni pubblici e privati o quella tra beni materiali e immateriali. Il nuovo contesto creato dall'infosfera, in questo modo, apre la porta a nuove categorie di beni, secondo una tendenza già emersa nelle direttive europee 770 e 771 del 2019, nelle quali viene introdotta la definizione di 'beni con elementi digitali'. Questa commistione di materiale e immateriale impone di riconsiderare anche la situazione giuridica proprietaria: da un lato, il proprietario del bene con elementi digitali subisce un'attenuazione dei tradizionali poteri (quali *ius excludendi*, assolutezza e autonomia di utilizzo), dall'altro si rafforza la posizione del titolare del contenuto digitale.

Inoltre, il dominio dell'infosfera comporta una serie di ulteriori problematiche, come quelle legate alla protezione delle informazioni digitali dal rischio di duplicazione, modificazione o alterazione. Da qui l'importanza delle moderne tecniche di crittografia, quali la blockchain, che, imitando la natura, sono in grado di «creare entità digitali uniche», con rilevanti conseguenze anche in ordine alle relative forme di tutela proprietaria e possessoria. Le nuove tecnologie hanno dunque mutato radicalmente il nostro mondo e il nostro diritto, che, «sorto come espressione di una localizzazione legata alla terra», è oggi de-territorializzato e de-statalizzato: il «*nomos della terra*» è stato sostituito dal «*nomos dell'infosfera*».

11. Alla relazione di Federico è seguita la relazione, svolta mediante collegamento da remoto, di Alberto Gambino (Università Europea di Roma). Nel suo intervento Gambino ha affrontato l'apparente dicotomia tra dominicalità dei dati e dominio dell'intelligenza artificiale.

In primo luogo, Gambino si è domandato se, nell'era dei cosiddetti 'big data' e dell'economia digitale sia ancora possibile parlare di 'dominicalità', che – come rilevato

già nelle precedenti relazioni – evoca i concetti di terra, territorio, sovranità e, quindi, diritto. Ha sottolineato come, nell'attuale società ormai sempre più digitale, la componente fisica sia rappresentata dai cosiddetti 'data center', strutture materiali in grado di elaborare enormi quantità di informazioni, rispetto ai quali assume vitale importanza anche la scelta del luogo di ubicazione, che deve essere non solo territorialmente esteso e desertico, ma anche quanto più possibile sicuro e esente da catastrofi naturali che possano comprometterne il funzionamento.

Occorre dunque interrogarsi se rispetto a queste nuove realtà fisiche, a queste «apparenti nuove *res*», possano essere ancora invocate le tradizionali forme di appartenenza; e, in ultima analisi, se questa nuova entità, ossia l'intelligenza artificiale, debba essere classificata come soggetto o come oggetto giuridico. Ad avviso di Gambino, essendo artificiale, deve essere considerata una *res*; il che però rende complesso spiegare la relazione di appartenenza tra tale *res* e la persona. Infatti, mentre la proprietà di un fondo (anche tecnologico) non pone problemi di certezza giuridica, questi emergono con riferimento ai frutti, che, se rispetto al fondo agricolo esigono l'intervento dell'uomo, nel caso del fondo tecnologico sono prodotti dalla macchina anche indipendentemente dal comando umano. È necessario dunque valutare se lo strumento artificiale, che diviene intelligenza artificiale, possa considerarsi una persona giuridica, «non per affrancarsi dalla sua realtà, ma per controllarne l'operato». In questo caso, ha concluso Gambino, la terra e i luoghi potrebbero «recuperare la loro centralità e, in qualche modo la loro dominicalità».

12. All'intervento di Gambino è seguito quello dell'Avvocato dello Stato Gaetana Natale, che ha sottolineato come il titolo del convegno, 'diritto senza tempo', induca il giurista ad una «riflessione sulla ermeneutica della temporalità». A riguardo ha rilevato come il tempo abbia dal punto di vista giuridico svariate attitudini, come quella di creare un diritto nell'usucapione, estinguerlo nella prescrizione e finanche, in certo modo, 'tornare indietro' nell'autotutela amministrativa; tanto che è stato affermato che «ciò che non è consentito alla fisica sarebbe consentito al diritto». Natale si è poi soffermata sulla nozione di *res*, che sta oggi subendo un processo di de-materializzazione, che la porta ad essere intesa sempre meno in senso naturalistico e sempre più in senso economico-sociale. In merito ai problemi che l'immaterialità del bene pone con riferimento alla dimensione digitale, ha citato la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2014, che ha risolto positivamente il quesito sulla usucapibilità di un bene materiale, segnando un passaggio nel processo di «oggettivazione del significato».

Ha poi evidenziato come, attraverso il processo di de-materializzazione della *res* nello strumento digitale, quest'ultimo divenga addirittura uno «strumento identificativo del sé» (tanto da poter affermare che anziché di *cogito ergo sum* debba parlarsi oggi di *videor ergo sum*), mettendo in discussione non soltanto il potere regolatorio dello Stato, ma addirittura la stessa «permanenza dell'uomo». Saremmo dunque di fronte ad un problema esistenziale, in cui l'evoluzione dell'algoritmo digitale provoca un'involuzione delle capacità cognitive umane, che, secondo il principio del «don't use it, lose it» rischiano di essere disperse dall'enorme quantità di informazioni offerte e pre-elaborate dalla rete, che creano un modello di «conoscenza sempre più irrelata e non correlata».

Di fronte a tali inquietanti scenari, in cui la *techne* sembra addirittura superare la volontà decisionale dell'uomo, Natale ha tuttavia prospettato una nota di ottimismo, confidando nella capacità degli Stati di contenere tali processi, come dimostrerebbero alcune iniziative, quali il tentativo di introduzione di una web tax a carico delle multinazionali operanti nel settore della rete.

13. Tamponi, ha quindi ceduto la parola a Laura Solidoro (Università di Salerno), che ha presentato la propria relazione con il seguente titolo: *Quanta dominicalità nella proprietà fondiaria romana?*

Dopo aver ricordato i tratti caratteristici della dominicalità – quali illimitatezza, intangibilità, assolutezza e *ius excludendi* – Solidoro ha rilevato come tali caratteri non siano presenti nell'esperienza storica. Ha poi ricordato come, tuttavia, nei secoli si sia affermata la convinzione per cui tale dimensione assoluta del diritto dominicale provenga direttamente dall'esperienza romana, come dimostrano anche i testi delle carte internazionali, nonché alcune pronunce giurisprudenziali delle corti. A conferma di ciò ha citato il testo dell'apparato di commento alla full edition del Draft common frame of reference del 2009, dal quale emerge un'interpretazione nel segno della continuità, sul piano concettuale e definitorio, della storia della proprietà immobiliare. Distaccandosi da tale ricostruzione, Solidoro ha ricordato come le parole *ius utendi et abutendi* non esprimano la definizione romana del diritto di proprietà, che in verità non ci è stata tramandata. Al contrario, l'attribuzione alle fonti romane di una proprietà piena, esclusiva, assoluta e illimitata è frutto di un percorso plurisecolare, culminato nelle dottrine di Pothier. L'appartenenza a Roma non fu mai connotata da tali caratteri, sebbene in talune fasi storiche la civiltà romana abbia conosciuto forme di proprietà dominicale, come dimostra anche la ricca regolamentazione in tema di vincoli alla proprietà privata, ad esempio in materia di altezze, distanze e luci, i limiti alla costruzione di nuovi edifici, la disciplina delle immissioni, la previsione di interdetti relativi a pulizia e salubrità, nonché le limitazioni imposte per esigenze del fisco.

Dunque, ha concluso Solidoro, se è necessario «sfatare il mito» di una proprietà romana illimitata, questa non può tuttavia neppure considerarsi frutto di una «totale invenzione della scienza giuridica del XVIII e del XIX secolo». In sostanza, la storia pare insegnarci che la dominicalità è un'aspirazione più che una realtà, un concetto filosofico più che reale: di conseguenza, il tentativo di individuare un «archetipo del diritto dominicale», ossia di un «diritto di proprietà senza tempo», può essere soddisfatto solo «se ci accontentiamo di individuare nei nostri percorsi storici un contenuto minimo di dominicalità».

14. Terminata la sessione, prima delle relazioni conclusive, ha preso la parola Federico Fernández de Buján, con un intervento che, sebbene fuori programma, ha catturato l'attenzione del pubblico già a seguito dell'enunciazione del titolo: *Le tre P di Adamo: Proprietà, Possesso, Paradiso*. Analizzando alcuni brani della Genesi, Fernández de Buján ha ricordato come, nella tradizione giudaico-cristiana, Dio, dopo aver creato l'uomo, gli avesse assegnato il governo di tutto quanto creato: «Adamo ed Eva, siete fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate ogni essere vivente» (Gene-

si 1.28). Interrogandosi sul significato della parola ‘dominio’, solitamente interpretata come esercizio di un potere, ha dunque sottolineato come nella costruzione di uno ‘stato preternaturale’ nel Paradiso le forme di proprietà non apparissero in verità concepibili: Dio non avrebbe assegnato all’uomo la proprietà del giardino dell’Eden, ma soltanto la sua custodia, al fine di arricchirne la fecondità e la bellezza. Tale situazione originaria, in cui la proprietà parrebbe non trovare spazio, avrebbe avuto termine al momento della cacciata dell’uomo dal Paradiso, come conseguenza del mancato rispetto dell’accordo con Dio. È in questo istante che avrebbe avuto inizio la ‘lotta per la vita’, una lotta fino ad oggi ininterrotta e che troverà prosecuzione fino alla fine dei tempi.

15. A Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Università degli Studi di Roma / Accademia dei Lincei), sono dunque state affidate le conclusioni del convegno. Capogrossi, oltre ad associarsi ai ringraziamenti verso gli organizzatori dell’incontro, ha manifestato il proprio compiacimento per la densità e ricchezza delle relazioni svolte. Ha sottolineato come obiettivo del convegno non sia (e non possa essere) quello di offrire risposte positive alle problematiche dell’oggi, ma piuttosto quello di promuovere rispetto ad esse una consapevole ed attenta riflessione. Ripercorrendo i tratti salienti dei singoli interventi, Capogrossi Colognesi ha messo in luce il grande tema discusso nelle giornate di lavori: le nuove tecniche e i nuovi strumenti operativi e regolativi. Questa tematica è stata analizzata a fronte di due elementi: da un lato, un diritto storicamente sempre legato ad una terra e ad uno spazio o, per riprendere l’immagine di Irti, ad una sfera; dall’altro, la forza delle nuove potenze digitali che, come ha ricordato Cerrina Feroni, dominano l’economia internazionale.

Capogrossi ha quindi evidenziato come dalle relazioni sia emersa la sensazione di trovarsi di fronte ad una fase di ‘rottura’ nella storia delle società occidentali, analoga a quella già in passato concettualizzata da Weber. Richiamandosi, in particolare, alle preoccupazioni sollevate nella intensa prolusione di Irti, ha rilevato come in verità la temuta «liquidazione della storia» sia drammaticamente già in atto: i tentativi di cancellazione del passato, effettuati per mettere a tacere le difficoltà del presente, ci rendono infatti «orfani della nostra storia» e, così, incapaci di capire il presente e di immaginare una costruzione del nostro futuro.

Infine, con riferimento all’intervento di Natale, ha sottolineato il problema legato ai tempi e alla rapidità di evoluzione dei fenomeni che il diritto ambisce a regolare. Il regolante (il diritto) e il regolato (le nuove realtà, soprattutto quelle digitali ed informatiche) scorrono a «due velocità diverse»: ma – ha avvertito Capogrossi – questa diversa velocità potrebbe essere determinante per «definire il vincitore e il vinto». Questi, in definitiva, rappresentano i grandi temi su cui occorre impostare una riflessione, nella quale un ruolo di primo piano spetta alle università, per contribuire all’individuazione delle risposte rispetto agli interrogativi del domani.

16. Da ultimo, ha preso la parola Antonio Palma per prospettare alcune considerazioni conclusive, sottolineando come i due punti focali del convegno siano la ‘smaterializzazione’ e la ‘atopia’.

Sotto il primo profilo, ha affermato l’opportunità di mantenere distinti due processi,

quello della smaterializzazione delle *res* in diritti, e quello, maggiormente complesso, della reificazione della terra e della progressiva sua smaterializzazione. Con riferimento alla terra, ha rilevato come si tratti di una nozione artificiale, frutto di un'invenzione umana; pertanto, rispetto ad essa, parlare di 'smaterializzazione' implica fare riferimento ad un processo per cui «un artificiale modifica un artificiale».

In merito all'atopia, poi, ha richiamato la relazione di Irti, nella quale sono stati messi in evidenza i motivi del «progressivo distacco tra la normatività e il luogo dell'effettività», ossia la necessità di «riscrivere l'effettività sganciandola dai territori» e, quindi, dagli Stati nazionali.

Ha poi evocato le problematiche in materia di cittadinanza, richiamando l'insegnamento di Capogrossi Colognesi relativamente all'esperienza dell'impero romano, che, attraverso la sua costruzione per cerchi concentrici, consentiva l'esercizio plurimo di cittadinanze e l'adesione a diversi sistemi normativi. Ha quindi sottolineato la preziosità del mondo antico, spesso in grado di fornire importanti strumenti ermeneutici per comprendere le realtà del presente. Quest'ultima considerazione ha permesso a Palma di spiegare anche l'immagine scelta come sfondo della locandina del convegno: l'*Angelus Novus* di Benjamin, che «partendo dal presente vola verso il passato», ben raffigurando la prospettiva storicistica, per la quale «il tramonto della storia altro non è che la sua incorporazione nel presente».

Rinnovando i ringraziamenti ai relatori e a tutti i presenti, Palma ha quindi decretato la fine di queste due complesse e feconde giornate di riflessione, auspicando che possano rappresentare uno stimolo per future ulteriori occasioni di dialogo.

Francesca Rossi
Università di Firenze